

Regolamento per la fornitura di acqua potabile a mezzo autocisterna comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01.2017

INDICE

Art 1

Art 2

Art 3

Art 4

Art 5

Art 6

Art 7

Regolamento per la fornitura di acqua potabile a mezzo autocisterna comunale

Art. 1

E' istituito il servizio di fornitura straordinaria di acqua potabile a mezzo di autocisterna comunale o con autocisterna comunale data in convenzione ad associazioni, con sede sociale in Marineo, senza scopo di lucro che operino nel sociale o con autocisterna di terzi in convenzione in favore di soggetti pubblici e privati e per servire immobili residenziali o produttivi siti nel territorio comunale o limitrofi entro una distanza massima di Km. 25, misurati lungo le vie principali di comunicazioni o anche per esigenze collettive in favore di Enti o Associazioni non pubblici eventi finalità sociali e/o educativi e/o culturali. Il servizio espletato in altro Comune potrà essere effettuato previa specifica convenzione con le amministrazioni interessate.

ART. 2

Chi voglia richiedere il servizio deve presentare apposita istanza indicando l'ubicazione esatta del fabbricato da rifornire, la larghezza della strada di accesso, lo stato del fondo stradale e la distanza dal centro urbano.

ART. 3

Le richieste di fornitura saranno evase con la massima possibile sollecitudine nel limite delle disponibilità organizzative del servizio e limitatamente alle disponibilità idriche esistenti

In caso di più richieste l'ordine di priorità della fornitura sarà stabilito sulla base della acquisizione della richiesta al protocollo generale del Comune.

ART. 4

Il prezzo per ogni mc d'acqua viene fissato alla tariffa massima applicata dal S.I.I. a

questo Comune, più € 2,50 al Km (andata e ritorno) oltre al costo orario del personale quantificato in € 20,00 per trasporto entro Km. 10 e di € 30,00 oltre per singolo trasporto.

ART.5

La richiesta non appena acquista verrà trasmessa al responsabile dell'ufficio tecnico o all'addetto al servizio che provvederà, verificate le condizioni per l'effettuazione della fornitura, a rilasciare apposita bolletta da consegnarsi all'economista per l'incasso della somma dovuta.

A seguito del pagamento, per il quale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, verrà disposta l'esecuzione della fornitura.

ART. 6

Copia della richiesta e della ricevuta di pagamento verrà consegnata all'autista del mezzo che provvederà alla fornitura previa annotazione sull'apposito registro, da tenersi sul mezzo, degli estremi del richiedente, dell'ubicazione del fabbricato da approvvigionare, del pagamento, dell'ora di partenza e dell'ora di rientro, della percorrenza chilometrica effettiva.

Al margine del registro dovrà essere apposta la firma del richiedente che attesti l'avvenuta fornitura.

L'amministrazione Comunale non sarà responsabile per la mancata effettuazione della fornitura qualora la stessa risulti imputabile a difficoltà di accesso a fabbricato o comunque a cause imputabili al richiedente che non potrà pretendere la ripetizione di quanto corrisposto.

ART. 7

Le richieste provenienti da Enti o associazioni non pubbliche, non aventi fini di lucro potranno essere soddisfatte anche in forma gratuita qualora destinate al soddisfacimento di esigenze sociali e/o educative e/o culturali

Restano, comunque, a carico degli stessi le sole spese di trasporto di £. 2000 al Km.(andata e ritorno) previste all'art. 4.